

STATUTO COMUNALE DI FIUMARA
(Provincia Di Reggio Calabria)



COMUNE DI FIUMARA

STATUTO
COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 05/05/2009

STATUTO COMUNALE DI FIUMARA

(Provincia Di Reggio Calabria)

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1 **PRINCIPI FONDAMENTALI**

1. Il Comune di Fiumara esercita la propria autonomia nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione Calabria.
2. Si ispira ai principi della democrazia, della solidarietà ed uguaglianza dei cittadini, nel rispetto della dignità della persona contro tutte le forme di sopraffazione dei diritti dell'uomo e in particolare contro la cultura mafiosa.
3. Adegua la propria attività ai principi della programmazione statale, regionale e provinciale, perseguendo criteri di trasparenza e di legalità ispirandosi ai valori e principi costituzionali ed europeistici.
4. Promuove il recupero, la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali, e soprattutto, la salvaguardia della storia e delle tradizioni.
5. Promuove, altresì, le attività culturali, sportive, del tempo libero della popolazione con particolare riguardo alle attività di socializzazione dei giovani e della terza età.
6. Favorisce forme di associazionismo e cooperazione soprattutto con i Comuni vicini che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali e siano nel contempo idonei a migliorare la qualità della vita delle Comunità locali.
7. Il Comune garantisce pari opportunità tra uomini e donne e assicura a tutti i dipendenti, pari dignità di lavoro, di avanzamento retributivo e di carriera, favorendo anche mediante una diversificata organizzazione delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio fra la responsabilità familiari e professionali delle donne.
8. Promuove forme di collaborazione per attuare interventi a favore delle persone portatrici di handicap con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel comune in aderenza alle leggi vigenti.

ART. 2 **SEDE - FRAZIONI - STEMMA - GONFALONE**

1. La sede del Comune è Fiumara, il cui territorio si estende per Kmq. 6,92 e confina con i Comuni di Reggio Calabria, Calanna, Campo Calabro, Scilla, San Roberto e Villa San Giovanni.
2. Il Palazzo Civico, sede Comunale, è nella frazione San Nicola, che è il capoluogo.
3. Le frazioni, oltre il capoluogo San Nicola, sono: Adorno, Baglio, Croce, Matiniti, San Rocco, San Pietro, Terra, tutte riconosciute storicamente dalla Comunità.
4. Il Comune di Fiumara possiede uno stemma ed un gonfalone, concessi con decreto del Presidente della Repubblica del 05 Aprile 1995.
5. Lo stemma del Comune di Fiumara è: d'oro, alla torre di rosso, mattonata di nero, chiusa dello stesso, merlata alla ghibellina di tre, munita ad un terzo e a due terzi dell'altezza di due cornicioni, a guisa di marcapiani, sostenuti da beccatelli. Ornamenti esteriori da Comune.
6. Il gonfalone del Comune di Fiumara è: drappo di rosso, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati. L'asta verticale è ricoperta di velluto rosso, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.
7. Nelle cerimonie, nelle pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che sia esibito il gonfalone.

STATUTO COMUNALE DI FIUMARA

(Provincia Di Reggio Calabria)

TITOLO II

GLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 3 ORGANI

Gli organi di governo del Comune sono il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco le cui rispettive competenze sono stabilite dalle leggi e dallo Statuto.

CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 4 COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo e rappresenta l'intera comunità.
2. Esso dura in carica per un periodo di cinque anni.
3. E' eletto nelle forme di legge e dispone di autonomia organizzativa e funzionale nell'ambito dei principi, delle modalità e delle procedure stabilite nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurarne un buon andamento e l'imparzialità.
5. Discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.
6. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale, statale ed europea .
7. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
8. Ispira la propria azione al principio della solidarietà.
9. Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, nonché provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.
10. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

ART. 5 PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO

1. La prima seduta del Consiglio neo eletto deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.
3. Nella prima seduta il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, valuta le condizioni di eleggibilità e compatibilità degli eletti alla carica di consigliere comunale.

ART. 6 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
 - a) gli avvisi di convocazione sono recapitati ai consiglieri nel domicilio dichiarato nel territorio comunale, rispetto al giorno di convocazione, almeno: - cinque giorni prima per le

STATUTO COMUNALE DI FIUMARA

(Provincia Di Reggio Calabria)

convocazioni in seduta ordinaria; - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti; il giorno di consegna non viene computato;

b) nessun argomento è posto in discussione se non è stata assicurata, ad opera della presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte viene depositata nella segreteria comunale almeno tre giorni prima della seduta, un giorno per quelle urgenti.

c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, compreso il sindaco, di non meno di un terzo dei consiglieri assegnati e, segnatamente:

- numero sette consiglieri, sindaco compreso, per le sedute di prima convocazione;

- numero cinque consiglieri, sindaco compreso, per le sedute di seconda convocazione;

d) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

e) riservare al presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni sono trattate in apertura o chiusura della seduta;

h) le sedute di seconda convocazione possono essere convocate in giornata diversa rispetto a quella di prima convocazione. L'avviso di convocazione può contenere l'indicazione di entrambe le sedute, di prima e seconda convocazione e, in tal caso, se la prima risulta deserta, il Consiglio rimane convocato in seconda convocazione senza ulteriori avvisi.

2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, salvo diversa comunicazione da parte dei consiglieri interessati, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di sindaco delle rispettive liste.

Ciascun gruppo consiliare può sempre comunicare il proprio capogruppo, diverso da quello predefinito ai sensi del precedente periodo, con nota sottoscritta da tutti i consiglieri che lo costituiscono e trasmessa al Presidente e al Segretario Comunale. Il gruppo può essere costituito anche da un solo consigliere.

3. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

4. La mancata partecipazione a quattro sedute consecutive ovvero a sette sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro il termine, che non può essere inferiore a giorni dieci dalla notifica dell'avviso, indicato dal regolamento.

5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

6. Nel regolamento sono stabilite le detrazioni in caso di ingiustificata assenza dalle sedute degli organi per le quali non viene corrisposto il gettone di presenza.

ART. 8

SESSIONI DEL CONSIGLIO

1. Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie, in sessioni straordinarie e in sessioni urgenti.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

c) per eventuali modifiche dello statuto.

3. Le sessioni straordinarie e quelle urgenti hanno luogo in qualsiasi periodo.

ART. 9

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

STATUTO COMUNALE DI FIUMARA

(Provincia Di Reggio Calabria)

1. E' istituita presso il Comune di Fiumara la conferenza dei capigruppo.
2. Il regolamento del Consiglio definisce le competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Presidente che la presiede, con le Commissioni.

ART. 10 I CONSIGLIERI

1. I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto.
2. Hanno diritto di iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio comunale, di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazioni di ottenere, dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutti gli atti e le notizie ed informazioni utili all'espletamento del loro mandato. Hanno comunque l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla legge.
3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere il proprio domicilio nel territorio comunale presso il quale saranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
4. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, indirizzate al Consiglio, devono essere presentate per iscritto ed assunte immediatamente al protocollo. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
5. I consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa delibera.

ART. 11 PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIO ALLA DEFINIZIONE, ALL'ADEGUAMENTO E ALLA VERIFICA PERIODICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO

1. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.
2. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
3. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

ART. 12 COMMISSIONI

1. Il Consiglio Comunale può istituire, al proprio interno, a maggioranza assoluta dei propri membri, Sindaco compreso, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e di studio con composizione proporzionale ai componenti dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
2. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.
3. Il regolamento disciplina le modalità di istituzione, il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto, la durata di tali Commissioni.

CAPO II

STATUTO COMUNALE DI FIUMARA

(Provincia Di Reggio Calabria)

LA GIUNTA

ART. 13

ATTRIBUZIONI E COMPETENZE

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso atti collegiali.
2. Compie atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o di altro organo o funzionario.
3. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
4. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
5. E', altresì, competente per l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
6. Autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni.
7. Ogni singolo Assessore relaziona di volta in volta in Consiglio in merito alle attività collegate alla specifica delega ad esso attribuita dal Sindaco.
8. I poteri di gestione in capo ai componenti della Giunta, sindaco compreso, sono ammessi ai sensi e per gli effetti della Legge 388 del 23.12.2000 art. 53 comma 23, come modificato dall'art. 29 comma 4 della legge n. 448 del 28.12.2001.

ART. 14

COMPOSIZIONE E NOMINA

1. La Giunta Municipale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero minimo di 2 Assessori ad un numero massimo di 4, di cui uno investito della carica di Vice Sindaco. E' attribuito al Sindaco il potere di determinare il numero degli Assessori.
2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco tra i componenti il Consiglio comunale a cui dà comunicazione nella prima seduta successiva alla nomina.
3. Gli assessori possono essere nominati tra i cittadini non facenti parte del Consiglio purché in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere.
4. La giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale degli assessori non consiglieri.
5. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone, successivamente, motivata comunicazione al Consiglio.
6. Le cause di ineleggibilità, incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
7. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
8. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi previsti dalla legge o di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.
9. Gli Assessori esterni, ove nominati, partecipano al Consiglio senza diritto di voto.

CAPO III IL SINDACO

ART. 15

RUOLO E FUNZIONI

STATUTO COMUNALE DI FIUMARA

(Provincia Di Reggio Calabria)

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, ha la rappresentanza generale dell'Ente, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché alla esecuzione degli atti.
2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentati del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.
3. Quale Presidente della Giunta comunale ne esprime l'unità di indirizzo politico e Amministrativo promovendo e coordinando l'attività degli Assessori per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.
4. Quale Ufficiale del Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalle leggi.
5. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello Statuto, dell'osservanza dei regolamenti.
6. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica.
7. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge, ed è membro del Consiglio.
8. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
9. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con proprio provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materia secondo il proprio insindacabile giudizio e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie loro assegnate, evidenziando il principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
10. Tali deleghe possono essere modificate dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
11. Le deleghe o le eventuali modifiche devono essere fatte sempre per iscritto e comunicate in ogni caso al Consiglio nella prima seduta utile.
12. Le funzioni del Sindaco, impossibilitato per qualsiasi motivo, verranno assunte dal Vice Sindaco o in sua assenza dall' assessore più anziano.
13. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità stabilite dalla legge nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali, e secondo i criteri definiti del Consiglio Comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi, dal presente Statuto, dai regolamenti.
14. Il Sindaco ha il potere di emettere ordinanze in conformità alle leggi e ai regolamenti generali come pure i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia, polizia locale ed ai fini di protezione civile.
15. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri fissati dalla Regione Calabria, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici servizi, nonché, d'intesa con i responsabili territoriali delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali dei cittadini.
16. Il Sindaco rappresenta l' Ente in giudizio.

ART. 16

DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE E DECESSO DEL SINDACO

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono effetto trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
4. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un commissario da parte dell' Autorità governativa.

TITOLO III

STATUTO COMUNALE DI FIUMARA
(Provincia Di Reggio Calabria)
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART. 17
DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi nell'ambito della propria autonomia normativa e nei limiti delle proprie capacità di bilancio e delle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad esso attribuiti, uniformandosi al principio secondo cui agli organi di governo e' attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento mentre ai responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, la gestione amministrativa, tecnica e contabile , secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. Promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
3. L'organizzazione del Comune si articola in strutture ed uffici collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ART. 18
IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri ed agli uffici.

ART. 19
FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta e al Sindaco.
3. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
4. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal Regolamento conferitagli dal Sindaco.

STATUTO COMUNALE DI FIUMARA

(Provincia Di Reggio Calabria)

ART. 20 VICE SEGRETARIO COMUNALE

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice Segretario Comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'Ente in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a segretario comunale.
2. Il Vice Segretario Comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

ART. 21 RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale, se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

ART. 22 INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell' art. 110 del D.Lgs. 267/2000.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

ART. 23 UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di Uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell' Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l' Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie ai sensi degli artt. 242 e 243 del D.Lgs. 267/2000.

ART. 24 CONTROLLO INTERNO

1. Il Comune istituisce ed attua i controlli interni previsti dall'art. 147 del D.Lgs. 267/2000, la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 286/99.

STATUTO COMUNALE DI FIUMARA

(Provincia Di Reggio Calabria)

2. Spetta al regolamento di contabilità ed al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per i rispettivi di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri comuni e di incarichi esterni.

TITOLO IV ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART.25 ASSOCIAZIONE E PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. Per questo fine il Comune privilegia le libere forme associative, riconosce i partiti politici e le organizzazioni sindacali quale strumento fondamentale di partecipazione democratica, incentiva il loro accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
2. Ai cittadini inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire i pareri su specifici problemi.

ART.26 ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

Ogni cittadino, in forma singola o associata, può rivolgere al Sindaco, in modo chiaro, istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela degli interessi collettivi. L'Amministrazione comunale ha l'obbligo di esaminarle e di far conoscere ai presentatori la decisione che ne scaturisce.

ART.27 ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune promuove l'istituzione di forme associative, cooperativistiche o di volontariato volte a fini sociali e culturali, sostenendo le iniziative dirette ad una corretta fruizione del tempo libero, alla valorizzazione turistica del nostro territorio, alla diffusione della cultura musicale ed artistica, alla affermazione dello sport, ed in generale alla promozione e conservazione dei valori in modo particolare quelli che si evincono dalle nostre tradizioni.
2. A tale scopo è istituito presso il Comune l'Albo delle associazioni. L'iscrizione e il funzionamento saranno regolate da apposito regolamento. Le OO.SS. maggiormente rappresentative in campo nazionale saranno iscritte d'ufficio. **Le associazioni per ottenere l'iscrizione** le associazioni dovranno assicurare la rappresentatività degli interessi dei cittadini locali, la strutturazione democratica della partecipazione degli iscritti e delle forme di adesione.

ART.28 DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO

1. Le associazioni saranno consultate nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità o scopi sociali. Potranno ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o attività dalle stesse organizzate. Potranno accedere alla struttura, ai beni ed ai servizi comunali per la cui concessione è competente la Giunta Municipale.

STATUTO COMUNALE DI FIUMARA

(Provincia Di Reggio Calabria)

ART.29 CONSULTE PERMANENTI

1. Il Comune promuove, quale organismo di partecipazione, consulte permanenti presiedute dal Sindaco finalizzate allo studio e alla proposizione di progetti per attività culturali, per i problemi giovanili, per l'assistenza agli anziani, per l'ordine pubblico e la prevenzione dalle devianze.

CAPO II REFERENDUM

ART. 30 AZIONE REFERENDARIA

- 1.1 Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
 - in materia di tributi locali e di tariffe;
 - su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il trenta per cento del corpo elettorale;
 - b) il consiglio comunale.
4. I referendum non hanno luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali comunali.

Art .31 Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento prevede:
 - i requisiti di ammissibilità;
 - i tempi;
 - le condizioni di accoglimento;
 - le modalità organizzative;
 - i casi di revoca e sospensione;
 - le modalità di attuazione.

Art. 32 Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

STATUTO COMUNALE DI FIUMARA

(Provincia Di Reggio Calabria)

TITOLO V

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART.33

LA GESTIONE DEI SERVIZI

1. Il Comune organizza e gestisce i Servizi Pubblici nelle forme previste dalla legge scegliendo, fra gli strumenti previsti dall'ordinamento, quello più idoneo a garantire efficienza, efficacia, funzionalità ed economicità.
2. A tal fine il Comune promuove e favorisce l'organizzazione e gestione dei Servizi Pubblici in ambito adeguato secondo i principi della solidarietà ed economicità.
3. Ai sensi del presente articolo si definisce "Servizio Pubblico", ogni servizio che venga reso per rispondere alle esigenze ed istanze della collettività amministrata
4. Nell'organizzazione della gestione dei servizi devono essere assicurate idonee forme di informazione, partecipazione a tutela degli utenti.

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITA'

CAPO I

PROPRIETA' COMUNALI

ART.34

BENI COMUNALI

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.
2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
3. Per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici, si deve far riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

ART.35

BENI DEMANIALI

1. Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli articoli 822 e 824 del Codice Civile.
2. La demanialità si estende anche alle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.
3. Fanno parte del demanio comunale, in particolare, il mercato e il cimitero.

ART.36

BENI PATRIMONIALI

1. I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.
2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico o in quanto
3. rivestono un carattere pubblico, essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.

STATUTO COMUNALE DI FIUMARA

(Provincia Di Reggio Calabria)

4. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono una utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

ART.37 INVENTARIO

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un'apposito inventario. Lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.
2. Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria è responsabile della corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte scritte relative al patrimonio.
3. Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione sia al conto consuntivo.
4. L'attività gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti che concernono l'acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l'utilizzazione dei beni stessi nonché le modalità della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni medesimi sono disciplinati da apposito regolamento, nell'ambito dei principi di legge.

CAPO II LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

ART.38 ORDINAMENTO

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 39 ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge 27 luglio 2000 n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel responsabile del tributo.

STATUTO COMUNALE DI FIUMARA

(Provincia Di Reggio Calabria)

5. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

ART. 40 BILANCIO COMUNALE

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

CAPO III CONTROLLO ECONOMICO, CONTABILE E FINANZIARIO

ART.41 CONTROLLO DI GESTIONE

1. E' istituito il controllo di gestione per la verifica dei risultati dell'attività amministrativa rispetto agli obiettivi predeterminati, nonché dell'efficienza, dell'efficacia e della economicità della gestione, sulla base di standards e parametri preventivamente stabiliti.
2. I dipendenti con compiti gestionali sono tenuti a verificare, periodicamente, la rispondenza della gestione degli interventi di spesa, eventualmente graduati in capitolo di spesa, relativi a strutture ed uffici ai quali sono preposti, agli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale. I medesimi relazionano circa l'esito della verifica con le opportune osservazioni e rilievi alla Giunta Comunale che, sulla base delle relazioni dell'Organo di Revisione contabile, può disporre rilevazioni extra contabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione. L'osservazione ed i rilievi di cui sopra devono essere comunicati al Consiglio Comunale.
3. Il controllo di gestione viene esercitato secondo le modalità definite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

ART.42 CONTROLLO ECONOMICO E FINANZIARIO

1. La revisione economico-finanziaria viene esercitata dall'Organo di Revisione contabile, che viene eletto dal Consiglio Comunale in conformità alla legge.
2. Le funzioni di tale Organo, così come indicate dalla legge, possono essere integrate dal regolamento di contabilità.
3. L'Organo di Revisione contabile, in allegato alla proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo redige apposita relazione, nella quale, anche sulla base delle risultanze del controllo di gestione, esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

STATUTO COMUNALE DI FIUMARA

(Provincia Di Reggio Calabria)

4. Il predetto Organo ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'Ente, può disporre ispezioni, acquisire documenti, sentire i titolari della gestione ed i dipendenti del Comune e delle istituzioni – che hanno l'obbligo di rispondere -, sentire il Sindaco e gli assessori, disporre l'audizione del rappresentante del Comune presso qualsiasi ente, istituto, consorzio o forma associativa a cui partecipa l'Ente.
5. Può inoltre, essere ascoltato dal Consiglio, dalla Giunta e dal consiglio di Amministrazione delle istituzioni, per riferire sulla materia sottoposta al suo controllo.

TITOLO VII ATTIVITA' REGOLAMENTARE

ART.43 REGOLAMENTI

1. Il Consiglio Comunale adotta i regolamenti di propria competenza previsti dalla legge e dal presente Statuto a maggioranza assoluta dei propri componenti.
2. Il regolamento resterà pubblicato dopo l'adozione per quindici giorni all'albo pretorio comunale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, salvo che sia altrimenti specificatamente disposto.

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 44 Violazioni di norme comunali –Sanzioni

1. Chiunque viola le norme dei regolamenti e delle ordinanze adottate dal sindaco sulla base di disposizioni di legge o regolamentari, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra un minimo ed un massimo fissato dai corrispondenti regolamenti o ordinanze.
2. Il minimo ed il massimo della sanzione di cui al precedente comma 1 non può essere fissato misura inferiore a 25 euro né superiore a 500 euro.
3. Per le sanzioni previste dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni generali contenute nella sezione I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Autorità competente è il sindaco.
4. Quando i regolamenti o le ordinanze non dispongono altrimenti le violazioni alle relative disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di 50 euro e massima di 250 euro.

Art. 45 Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

STATUTO COMUNALE DI FIUMARA

(Provincia Di Reggio Calabria)

4. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 46 Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.
2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti sono apportate le necessarie variazioni.
3. Entro lo stesso termine vengono adottati i regolamenti previsti dallo statuto e mai adottati prima.

Art. 47 Entrata in vigore

1. Il presente statuto:
 - è sottoscritto, nell'originale, dal sindaco e dal segretario comunale, che ne sottoscrive anche l'entrata in vigore;
 - è pubblicato, mediante avviso, nel bollettino ufficiale della regione;
 - è affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi;
 - è inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;
 - entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.

Art. 51 Abrogazione statuto vigente

1. Lo Statuto attualmente vigente, con l'entrata in vigore del presente statuto, è abrogato.

Il Sindaco
Firmato Stefano Repaci

Il Segretario Comunale
Firmato avv. Francesco Minniti

Il sopraesteso statuto è entrato in vigore il 12/6/2009
Il Segretario Comunale firmato avv. Francesco Minniti